



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 maggio 2014 (15.05)  
(OR. en)**

**9016/14**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0336 (COD)**

---

**CODEC 1119  
FIN 313  
INST 227  
PE 292**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

del: Segretariato generale del Consiglio  
al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, dal 14 al 17 aprile 2014)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

La relatrice, Ingeborg GRÄSSLE (PPE, DE), ha presentato una relazione sulla proposta di regolamento a nome della commissione per i bilanci. La relazione conteneva 20 emendamenti alla proposta (emendamenti 1 - 20).

Successivamente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In tale contesto, la commissione ha presentato un emendamento di compromesso (emendamento 21) alla proposta di regolamento. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra ed era quindi inteso a sostituire gli emendamenti votati in precedenza dalla commissione.

## II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 16 aprile 2014, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 21) alla proposta di regolamento. La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, che figura nella risoluzione legislativa riportata in allegato<sup>1</sup>.

Essa rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le tre istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento europeo. L'atto legislativo sarebbe così adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento in prima lettura.

---

<sup>1</sup> La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

## **Finanziamento dei partiti politici europei \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei (COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0712),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0393/2012),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere della Corte dei conti del 7 febbraio 2013<sup>1</sup>,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 31 marzo 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A7-0200/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti europea nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> GU C 67 del 7.3.2013, pag. 1.

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2014 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei\***

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

---

\* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA.

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti<sup>1</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore d'integrazione all'interno dell'Unione.
- (2) L'articolo 10 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dispongono che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.
- (3) Il 4 novembre 2003 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> GU C 4 dell'8.1.2014, pag. 1.

<sup>2</sup> Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014.

<sup>3</sup> GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

- (4) Nella risoluzione del 6 aprile 2011 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo e delle norme relative al loro finanziamento<sup>1</sup>, il Parlamento europeo ha suggerito, alla luce dell'esperienza acquisita, una serie di miglioramenti sul finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.
- (5) Il [...] il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. [...] <sup>2</sup> + che sostituisce il regolamento (CE) n. 2004/2003. Tale regolamento stabilisce nuove norme concernenti, tra l'altro, il finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello europeo, in particolare per quanto riguarda le condizioni di finanziamento, le modalità e la distribuzione dei fondi, le donazioni e i contributi, il finanziamento di campagne per le elezioni al Parlamento europeo, le spese ragionevoli, il divieto di finanziamento, la contabilità, **la rendicontazione e la revisione contabile**, l'attuazione e il controllo, le sanzioni, **la cooperazione tra l'Autorità per i partiti politici e le fondazioni politiche a livello europeo, l'ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri**, e la trasparenza.

---

<sup>1</sup> Testi approvati, P7\_TA(2011)0143.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. .../2014 del ... relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L ...).

<sup>+</sup> GU: si prega di inserire il numero e la data del regolamento di cui alla procedura 2012/0237(COD).

- (6) Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> (in appresso "regolamento finanziario") dovrebbe contenere regole sui contributi ai partiti politici europei dal Parlamento europeo. Tali regole dovrebbero concedere ai partiti politici a livello europeo un maggiore grado di flessibilità per quanto riguarda il termine di utilizzo dei contributi, conformemente alla natura delle loro attività.
- (7) Il sistema di sostegno finanziario ai partiti politici europei attraverso una sovvenzione di funzionamento ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 6, del regolamento finanziario non è adatto alle loro esigenze, in particolare l'obbligo di presentare un programma di lavoro annuale ■, un criterio che non esiste nella legislazione degli Stati membri. Pertanto, il sostegno finanziario concesso ai partiti politici europei dovrebbe assumere la forma di un contributo specifico, che soddisfi le esigenze specifiche dei partiti politici europei.
- Tuttavia, visto che le fondazioni politiche a livello europeo sono tuttora soggette alle disposizioni relative alle sovvenzioni del regolamento finanziario, il riporto limitato al primo trimestre, attualmente previsto dall'articolo 125, paragrafo 6, del regolamento finanziario, può applicarsi ad esse.*

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio *generale* dell'Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

- (8) Benché la presentazione di un programma di lavoro annuale ■ non sia un prerequisito per la concessione del sostegno finanziario, i partiti politici europei dovrebbero giustificare ex post il corretto utilizzo dei fondi dell'Unione. In particolare, è opportuno che l'ordinatore verifichi se i fondi sono stati utilizzati per sostenere spese rimborsabili che corrispondono ai criteri definiti nel bando per la presentazione delle domande di contributi entro i termini stabiliti dal presente regolamento. I contributi ai partiti politici europei dovrebbero essere spesi entro *l'esercizio finanziario successivo* all'esercizio in cui sono stati concessi; successivamente i fondi non spesi devono essere recuperati dall'ordinatore.
- (9) I fondi dell'Unione concessi per finanziare i costi operativi dei partiti politici europei non dovrebbero essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti dal regolamento (UE) n. [...] <sup>+</sup>, in particolare per finanziare, direttamente o indirettamente, altre organizzazioni quali i partiti politici nazionali. I partiti politici europei dovrebbero utilizzare i contributi per sostenere una percentuale delle spese correnti e future ma non spese o debiti contratti prima della presentazione delle loro domande di contributo.

---

<sup>+</sup> GU: si prega di inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2012/0237(COD).



- (10) È opportuno che la concessione dei contributi sia semplificata e adeguata alle specificità dei partiti politici europei, in particolare mediante l'eliminazione dei criteri di selezione, l'istituzione di un prefinanziamento al 100% come regola generale o la possibilità di utilizzare un regime di finanziamento a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari.
- (11) È opportuno che i contributi provenienti dal bilancio dell'Unione siano ridotti o revocati se i partiti politici europei violano gli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) n. [...]⁺.
- (12) È opportuno che le sanzioni basate sia sul regolamento finanziario sia sul regolamento (UE) n. [...]⁺ ■ siano applicate in modo coerente e nel rispetto del principio ne bis in idem. A norma del regolamento (UE) n. [...]⁺, le sanzioni amministrative e/o pecuniarie previste dal regolamento finanziario non si applicano in uno dei casi per i quali sono già state irrogate sanzioni sulla base del regolamento (UE) n. [...].
- (13) È pertanto opportuno modificare conseguentemente il regolamento finanziario,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

⁺ GU: si prega di inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2012/0237(COD).

## Articolo 1

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è così modificato:

- 1) All'articolo 121, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera j):  
  
"j) contributi ai partiti politici europei di cui al titolo VIII della Parte seconda."
- 2) ***L'articolo 125 è così modificato:***
  - a) ***Al paragrafo 3, il secondo comma è *soppresso*.***
  - b) Il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

"6. *Se, alla fine di un esercizio per il quale ha ricevuto una sovvenzione di funzionamento, una fondazione politica a livello europeo ai sensi del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio\*<sup>+</sup> realizza un'eccedenza di entrate rispetto alle spese, può riportare all'esercizio successivo una parte di tale eccedenza sino al massimo al 25% delle entrate totali di quell'esercizio, in deroga al divieto del fine di lucro di cui al paragrafo 4, a condizione che detta parte sia usata entro il primo trimestre di tale esercizio successivo.*

---

(\*) *Regolamento (UE) n .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU ...).<sup>+</sup>*

"

---

<sup>+</sup> GU: si prega di inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2012/0237(COD).

3) Il seguente titolo VII è inserito nella Parte seconda:

"TITOLO VIII

Contributi ai partiti politici europei

Articolo 204 bis

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per "partiti politici europei" le entità ■ registrate come tali in conformità del regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>+</sup>.
2. Possono essere concessi contributi finanziari diretti a carico del bilancio ai partiti politici europei affinché possano contribuire a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione, *in conformità delle disposizioni del regolamento (UE) n. [...]* <sup>+</sup>.

---

<sup>+</sup> GU: si prega di inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2012/0237(COD).

Principi

1. I contributi vanno utilizzati solo per il rimborso **della** percentuale **di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [...]**<sup>+</sup> dei costi di funzionamento dei partiti politici europei direttamente connessi agli obiettivi di tali partiti, **come specificato all'articolo 17, paragrafo 5, di tale regolamento.**

***1 bis. I contributi possono essere utilizzati per rimborsare spese connesse a contratti conclusi da partiti politici europei, a condizione che all'atto dell'aggiudicazione di tali contratti non vi fossero conflitti di interesse.***

2. ***I contributi non sono utilizzati per concedere, direttamente o indirettamente, vantaggi personali, in denaro o in natura, ad alcun membro o dipendente di un partito politico europeo.*** I contributi non sono utilizzati per finanziare, ***direttamente o indirettamente,*** attività di terzi, in particolare partiti politici nazionali o fondazioni politiche a livello europeo o nazionale, sotto forma di sovvenzioni, donazioni, prestiti o altri accordi simili. ***I contributi non sono utilizzati per gli scopi esclusi dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. [...]***<sup>+</sup>.

---

<sup>+</sup> GU: si prega di inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2012/0237(COD).

3. I contributi sono subordinati al rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, conformemente ai criteri di cui al regolamento (UE) n. [...]⁺.
4. I contributi sono concessi dal Parlamento europeo su base annuale e sono pubblicati conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, *e del regolamento (UE) n. [...]⁺*.
5. I partiti politici europei che ricevono un contributo non beneficiano *direttamente o indirettamente* di altri fondi provenienti dal bilancio ■ . *In particolare, sono vietate le donazioni a titolo dei bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo*. Una voce di spesa non può, in nessun caso, essere finanziata due volte dal bilancio.

Articolo 204 quater

Aspetti di bilancio

I contributi sono versati dalla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo. *Gli stanziamenti destinati a organismi o esperti indipendenti esterni di revisione contabile, di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. [...]⁺ sono imputati direttamente al bilancio del Parlamento europeo.*

---

⁺ GU: si prega di inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2012/0237(COD).

Articolo 204 quinquies

Bando per la presentazione delle domande di contributi

1. I contributi sono concessi in esito a bando per la presentazione delle domande di contributi pubblicato ogni anno, almeno sul sito web del Parlamento europeo, **in conformità del regolamento (UE) n. [...]**<sup>+</sup>.
2. A un partito politico europeo può essere concesso un solo contributo all'anno.
3. Un partito politico europeo può ricevere un contributo solo se ne fa richiesta nei termini e nel rispetto delle condizioni stabilite nel bando per la presentazione delle domande di contributi.
4. Il bando per la presentazione delle domande di contributi stabilisce i criteri di ammissibilità del richiedente nonché i criteri di esclusione.
5. Il bando per la presentazione delle domande di contributi determina, almeno, la natura delle spese che possono essere rimborsate mediante il contributo.
6. ***Il bando per la presentazione delle domande di contributi richiede un bilancio di previsione.***

---

<sup>+</sup> GU: si prega di inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2012/0237(COD).

## Articolo 204 sexies

### Procedura di attribuzione

1. Le domande di contributo sono presentate per iscritto *con debito anticipo*, e, se del caso, in un formato elettronico protetto.
2. I contributi non possono essere concessi a richiedenti che, al momento della procedura di attribuzione del contributo, si trovano in una delle situazioni previste dall'articolo 106, paragrafo 1, dall'articolo 107 e dall'articolo 109, paragrafo 1, lettera a) e a quelli che sono registrati nella banca dati centrale sull'esclusione di cui all'articolo 108.
3. I richiedenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui al paragrafo 2.
4. I contributi sono concessi tramite un accordo o una decisione di contributo come precisato nel bando per la presentazione delle domande di contributi.



5. L'ordinatore competente può essere assistito da un comitato ai fini della valutazione e della decisione di attribuzione del contributo. L'ordinatore precisa, *nel debito rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento*, le regole in materia di composizione, nomina e funzionamento di detto comitato e le regole volte a prevenire eventuali conflitti d'interesse.

Articolo 204 septies

Procedura di valutazione

1. Le domande di contributo sono selezionate in base ai criteri di assegnazione stabiliti nel regolamento (UE) n. [...] <sup>+</sup> fra le domande che soddisfano i criteri di ammissibilità e di esclusione.
2. I criteri di ammissibilità stabiliscono a quali condizioni un richiedente può ricevere un contributo in base alle disposizioni del regolamento (UE) n. [...] <sup>+</sup>.

---

<sup>+</sup> GU: si prega di inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2012/0237(COD).

3. La decisione dell'ordinatore competente in merito alle domande precisa almeno:
- a) l'oggetto e l'importo globale del contributo;
  - b) il nome dei richiedenti selezionati e gli importi accettati;
  - c) i nomi dei richiedenti esclusi e le motivazioni di tale esclusione.
4. L'ordinatore competente informa per iscritto il richiedente del seguito riservato alla sua domanda. Se la domanda di contributo è respinta o gli importi richiesti non sono concessi in parte o in tutto, l'ordinatore comunica i motivi del rifiuto della richiesta o della mancata attribuzione degli importi richiesti, con riferimento in particolare ai criteri di ammissibilità e di attribuzione di cui ai paragrafi 1 e 2. ***Se la richiesta è respinta, l'ordinatore informa il richiedente dei mezzi amministrativi e/o di ricorso giurisdizionale a sua disposizione previsti dall'articolo 97 del presente regolamento.***

Articolo 204 octies

Forma dei contributi

1. I contributi possono assumere una delle seguenti forme:
  - a) rimborso di una percentuale delle spese *rimborsabili* effettivamente sostenute;
  - b) rimborso sulla base di costi unitari;
  - c) somme forfettarie;
  - d) finanziamenti a tasso fisso;
  - e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d).
  
2. Possono essere rimborsate solo le spese che soddisfano i criteri stabiliti nel bando per la presentazione delle domande di contributi e che non sono state sostenute prima della data di presentazione della domanda.

## Articolo 204 novies

### Regole applicabili ai contributi

1. Le somme forfettarie coprono in modo generale determinate spese necessarie per lo svolgimento di una specifica attività da parte del partito politico europeo. Le somme forfettarie sono utilizzate solo in combinazione con altre forme di contributi.
2. Il costo unitario copre tutte o alcune categorie specifiche di spese rimborsabili, chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un determinato importo per unità.
3. Il finanziamento a tasso fisso copre determinate categorie di spese rimborsabili, chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale.

4. Quando sono di applicazione, le somme forfettarie, il finanziamento a tasso fisso e i costi unitari sono definiti nel bando per la presentazione delle domande di contributi, ***precisando ove necessario i rispettivi importi e tassi. Il bando per la presentazione delle domande di contributi contiene inoltre una descrizione dei metodi per determinare gli importi forfettari, i costi unitari o i finanziamenti a tasso fisso, basati su strumenti obiettivi quali dati statistici, dati storici certificati o verificabili dei partiti politici europei o delle loro consuete prassi contabili.*** L'accordo o la decisione di contributo contiene disposizioni che consentono di verificare il rispetto delle condizioni per l'attribuzione di somme forfettarie, finanziamenti a tasso fisso o costi unitari.

Articolo 204 decies

Prefinanziamento

I contributi sono versati sotto forma di un prefinanziamento del 100%, salvo che l'ordinatore decida altrimenti in casi debitamente giustificati.

## Articolo 204 undecies

### Garanzie

L'ordinatore competente può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, caso per caso, e previa analisi dei rischi, chiedere che il partito politico europeo costituisca una garanzia anticipata per limitare i rischi finanziari relativi al pagamento del prefinanziamento solo quando, alla luce della sua valutazione dei rischi, il partito politico è esposto al rischio imminente di trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere a) e d), o quando ***una decisione dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (di seguito "l'Autorità"), istituita in conformità dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. [...] è stata comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, di tale regolamento.***

Le disposizioni di cui all'articolo 134 ***del presente regolamento*** sulla garanzia di prefinanziamento per le sovvenzioni si applicano mutatis mutandis alle garanzie che possono essere richieste nei casi di cui al comma precedente per i pagamenti di prefinanziamento a favore dei partiti politici europei.

---

<sup>+</sup> GU: si prega di inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2012/0237(COD).

## Articolo 204 duodecies

### Uso dei contributi

1. I contributi sono spesi in conformità dell'articolo 204 ter.
2. Qualsiasi parte del contributo non utilizzata entro l'esercizio cui si riferisce il contributo è utilizzata per le spese rimborsabili sostenute entro il 31 dicembre dell'anno  $n+1$ . La parte rimanente del contributo non utilizzato entro la scadenza dell'esercizio  $n+1$  è recuperata conformemente al capo 5 della Parte prima.
3. I partiti politici europei rispettano il tasso massimo di cofinanziamento stabilito ***all'articolo 17, paragrafo 4, del*** regolamento (UE) n. [...] <sup>+</sup>. Gli importi che rimangono dai contributi ***del precedente esercizio*** non sono utilizzati per finanziare la parte che i partiti politici europei sono tenuti a fornire dalle risorse proprie. ***I contributi di terzi a eventi congiunti non sono considerati parte delle risorse proprie di un partito politico europeo.***

---

<sup>+</sup> GU: si prega di inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2012/0237(COD).

4. I partiti politici europei utilizzano in via prioritaria i fondi che non sono stati spesi entro l'esercizio finanziario cui si riferisce il contributo prima di utilizzare i contributi concessi dopo tale esercizio.
5. Gli interessi maturati sui pagamenti di prefinanziamento sono considerati parte del contributo dell'Unione.

Articolo 204 terdecies

Relazione sull'uso dei contributi

1. Nel rispetto delle condizioni e dei termini definiti nel **regolamento (UE) n. [...]**<sup>+</sup>, il partito politico europeo presenta all'ordinatore, per approvazione, una relazione finale sull'utilizzo del contributo e ***i relativi rendiconti finanziari annuali in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento.***
2. L'ordinatore redige la sua relazione annuale di attività di cui all'articolo 66, paragrafo 9, ***del presente regolamento*** sulla base della relazione finale e dei conti di cui al primo comma. Ai fini della relazione, l'ordinatore può utilizzare altri documenti giustificativi.

---

<sup>+</sup> GU: si prega di inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2012/0237(COD).



Articolo 204 quaterdecies

Pagamento del saldo

1. L'importo del contributo diventa definitivo soltanto dopo *l'approvazione della* relazione finale e *dei* conti di cui all'articolo 204 terdecies *da parte dell'ordinatore*. L'accettazione della relazione e dei conti non pregiudica controlli successivi da parte *dell'Autorità*.
2. Qualsiasi importo non speso del prefinanziamento diventa definitivo soltanto dopo che è stato utilizzato dal partito politico europeo per pagare spese rimborsabili che soddisfano i criteri definiti nel bando per la presentazione di domande di contributi.
3. Quando il partito politico europeo non si conforma agli obblighi che gli incombono in relazione all'uso del contributo, i contributi sono sospesi, ridotti o revocati dopo aver dato al partito politico europeo la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

4. Prima di effettuare il pagamento del saldo, l'ordinatore verifica che il partito politico europeo continui ad essere iscritto nel Registro di cui all'articolo 7, del regolamento (UE) n. [...] <sup>+</sup> e che non sia stato oggetto di una delle sanzioni previste all'articolo 22 di detto regolamento tra la data della domanda e la fine dell'esercizio finanziario cui si riferisce il contributo.
  
5. Quando il partito politico europeo non è più iscritto nel Registro di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. [...] <sup>+</sup> o è stato oggetto di una delle sanzioni previste all'articolo 22 di tale regolamento, l'ordinatore competente può sospendere, ridurre o revocare il contributo e recuperare gli importi indebitamente versati conformemente all'accordo o alla decisione di contributo, in proporzione alla gravità degli errori, irregolarità, frodi o della violazione degli obblighi relativi all'uso del contributo, dopo aver dato al partito politico europeo la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

---

<sup>+</sup> GU: si prega di inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2012/0237(COD).

## Articolo 204 quindicesimo

### Controlli e sanzioni

1. Ogni accordo o decisione di finanziamento prevede espressamente che il Parlamento europeo, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti esercitino i loro poteri di controllo, in base a documenti e sul posto, su tutti i partiti politici europei, i contraenti e subcontraenti che hanno ricevuto fondi dell'Unione.
2. L'ordinatore può irrogare ai richiedenti sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive, secondo quanto previsto all'articolo 109 del presente regolamento *e all'articolo 27* del regolamento (UE) n. [...] <sup>+</sup>.
3. Le sanzioni di cui al paragrafo 2 possono essere irrogate ai partiti politici europei che, al momento della presentazione della domanda di contributo o dopo aver ricevuto il contributo, abbiano dichiarato il falso fornendo le informazioni richieste dall'ordinatore oppure non abbiano fornito tali informazioni.

---

<sup>+</sup> GU: si prega di inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2012/0237(COD).

Articolo 204 sexdecies

Tenuta di registri

1. I partiti politici europei tengono **tutti** i registri, i documenti giustificativi e gli altri dati relativi al contributo per cinque anni dopo la presentazione della relazione **annuale** finale e dei conti di cui all'articolo 204 terdecies.
2. La documentazione inerente agli audit, ai ricorsi, ai contenziosi o alla regolarizzazione delle richieste derivanti dall'utilizzo del contributo è conservata fintanto che gli audit, i ricorsi, i contenziosi o le operazioni di regolarizzazione siano stati conclusi.

*Articolo 204 septdecies*

*Selezione degli organismi o esperti esterni di revisione contabile*

*Gli organismi o esperti indipendenti esterni di revisione contabile, di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. [...] <sup>+</sup> sono selezionati mediante una procedura d'appalto pubblica. La durata del contratto non può superare i 5 anni. Dopo due rinnovi consecutivi si ritiene che sussista un conflitto di interessi che potrebbe influire negativamente sullo svolgimento della revisione contabile."*

---

<sup>+</sup> GU: si prega di inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2012/0237(COD).

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*